



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CICCO SIMONETTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
CACCURI con Sez. Associate Cerenza - Castelsilano e Belvedere di Spinello
Via G. Dardani, 20 CACCURI (KR) - Tel. 0984-998075 – Fax 998907
E-mail:kric821002@istruzione.it



Prot.n.

Caccuri, 08 Ottobre 2019

**AL PERSONALE SCOLASTICO
AI SIGG. GENITORI
AL SITO ISTITUZIONALE
ALL'ALBO ON LINE**

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento sul divieto di fumo

Viste le seguenti disposizioni normative:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001;
- art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;
- art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
- D.Lgs. 81/2008;
- CCNL scuola vigente;
- D.L. n. 81 del 09/04/2008;
- D.L. n. 104 del 12/09/2013.

Viene emanato il seguente regolamento sul divieto di fumo.

Art. 1 – PRINCIPI

All'interno dell'Istituto e nei cortili esterni dell'Istituto vige l'assoluto divieto di fumo. Tale divieto è valido sia in presenza di alunni sia in loro assenza ed è riferito a tutte le persone presenti a vario titolo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto e più precisamente ingressi, corridoi, scale, aule, uffici, laboratori, bagni, cortile ecc. I destinatari del presente avviso sono i docenti, il personale ATA, gli esperti esterni, i genitori, i tutori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali di tutti i plessi e di tutte le succursali dell'Istituto Comprensivo "Cicco Simonetta".

Tale norma è essenziale per la tutela della salute e rappresenta altresì un modo efficace per educare gli alunni ad uno stile di vita sano.

Art. 2 – FINALITA'

Il presente avviso è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo di quanti operano nell'ambiente scolastico;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con l'utenza e il territorio, condividendo obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi future scelte consapevoli, orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3 –SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

“L'incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).”

I docenti ed il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare per i dipendenti tutti della scuola.

Art. 4 – SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (insegnanti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. In applicazione dell'art.16 della L. 689/81 il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari ad € 55,00.

La misura della sanzione è raddoppiata anche qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato-

Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo “C. Simonetta” Caccuri)

Ai dipendenti e agli utenti esterni della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, saranno comminate le previste sanzioni pecuniarie.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, al DSGA. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del divieto e del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Domenico De Luca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93)